

Agenda della settimana

4 maggio 2021



Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alla disabilità

E' stato fissato per giovedì 6 maggio l'inizio in II Commissione (Giustizia) del Senato dell'esame del disegno di legge n. 2005 (c.d. ddl Zan dal nome del proponente), già approvato lo scorso 4

novembre dalla Camera dei deputati, contenente misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alla disabilità. A questa proposta sono stati abbinati altri quattro disegni di legge vertenti sulla stessa materia (ddl nn. 59, 1176, 1430 e 1613).

Il ddl Zan estende le pene previste per i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa anche alle ipotesi di discriminazioni, violenze o provocazione alla violenza dettate da motivi legati a sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità. Inoltre prevede l'applicazione di una circostanza aggravante (ex art. 604 ter c.p.) ai reati commessi per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità.

Il testo di questo provvedimento, che ha suscitato in queste ultime settimane un acceso dibattito, presenta alcuni profili problematici che meritano un approfondimento. Infatti se, da un lato, il rispetto della dignità di ogni persona è un valore fondamentale e imprescindibile che non può essere messo in discussione, così come il rifiuto fermo nei confronti di ogni tipo di discriminazione e di violenza, dall'altro lato, la previsione di norme incriminatrici dei cosiddetti "crimini di odio" suscita preoccupazione e merita attenta ponderazione sotto il profilo del rispetto dei diritti di libertà, primo fra tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Al fine di tutelare tale diritto il ddl Zan introduce nell'art. 4 una clausola

di salvaguardia (Pluralismo delle idee e libertà delle scelte), dove si prevede che sono consentite la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte, purché non siano idonee "a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti." Quest'ultima precisazione introduce un margine di incertezza che rischia di svuotare di contenuto la norma. Non risulta infatti definito in termini chiari quali siano i comportamenti consentiti e quali vietati e viene quindi lasciato ampio spazio alla discrezionalità del giudice.

Perplessità suscitano, poi, le definizioni, inserite nel testo, di concetti quali orientamento sessuale e identità di genere. Si tratta di nozioni dai contorni incerti e ambigui che non trovano ancora oggi una chiara e condivisa definizione nemmeno a livello scientifico.

Infine, l'art. 7 consente, in occasione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, che dovrebbe essere celebrata il 17 maggio di ogni anno, di organizzare nelle scuole, senza alcuna distinzione, quindi anche nelle scuole elementari, cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze.

Nel quadro della visione cristiana della persona umana, lunedì 26 aprile è stata pubblicata una nota della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana il cui testo può essere letto al link https://www.chiesacattolica.it/nota-della-presidenza-cei-sul-ddl-zan-troppi-i-dubbi-serve-un-dialogo-aperto-e-non-pregiudiziale.

Eutanasia

E' iscritto all'ordine del giorno del prossimo 6 maggio delle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) della Camera dei deputati l'esame di alcune proposte di legge (nn. 2, 1418, 1586, 1655, 1875) che contengono diposizioni in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di eutanasia. A queste proposte è abbinata la proposta n. 1888 (d'iniziativa dell'on. Pagano), che, senza depenalizzare totalmente il reato di aiuto al suicidio (previsto dall'art. 580 c.p.), prevede la riduzione della pena se il fatto è commesso dai conviventi della persona malata e introduce la possibilità di obiezione di coscienza per i medici in relazione al rifiuto di trattamenti sanitari da parte del paziente. Fatta eccezione per quest'ultima proposta, le altre, e in particolare la pdl n. 2, d'iniziativa popolare, suscitano viva preoccupazione. Si ricorda che l'esame di queste proposte di legge è stato inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati a partire dal mese di giugno.

In tema era intervenuta la Corte costituzionale dapprima con l'ordinanza n. 207 del 24 ottobre 2018 con cui, nel rinviare la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., che punisce il reato di istigazione e aiuto al suicidio, aveva rivolto l'invito al Parlamento a disciplinare la materia, operando un delicato bilanciamento fra le diverse esigenze sottese. Successivamente, in assenza di un intervento del legislatore in materia, la Corte con la sentenza n. 242 del 2019 ha affermato la non punibilità di chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi,

di un paziente, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili.

Approvata la Legge di delegazione europea

Nella seduta del 20 aprile scorso l'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2019-2020 dando attuazione a 39 direttive europee e adeguando l'ordinamento nazionale a 16 regolamenti. Nell'elenco delle direttive la Camera dei deputati ha introdotto anche quella sul rafforzamento del principio di presunzione di innocenza.

Diverse le materie sulle quali il Governo è chiamato a deliberare: dal whistleblowing (denuncia o segnalazione di un illecito da parte di un soggetto interno a un'azienda o a un ente pubblico, scoperto a causa e durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative) al diritto d'autore, dal copyright alle comunicazioni elettroniche.

La delega contempla anche l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore di questa legge, di disposizioni contenenti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite o in regolamenti UE per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Di seguito, alcuni deli argomenti di maggior rilievo contenuti dalla legge di delegazione.

Sistemi audiovisivi e radiofonici nel rispetto dei minori

In merito ai sistemi audiovisivi e radiofonici il Governo è delegato a emanare un nuovo Testo Unico in grado di:

- assicurare la tutela della dignità umana e dei minori, anche per quanto riguarda le comunicazioni commerciali, prestando particolare attenzione ai contenuti pubblicitari inseriti all'interno di programmi per minori dedicati a cibo e bevande;
- prevedere misure extragiudiziali di risoluzione delle controversie, in caso di disservizi;
- promuovere le opere europee;
- disporre che i fornitori di servizi media forniscano agli utenti le informazioni necessarie su quei contenuti, anche di tipo pubblicitario, in grado di nuocere ai bambini, associando un allarme sonoro quando vengono fruiti su dispositivi mobili.

Banda larga accessibile a tutti

Il Governo è delegato a emanare un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche anche al fine di semplificare la connettività, garantire l'accesso generalizzato alle reti ad altissima velocità a tutti, evitando zone senza copertura. Il tutto a prezzi adeguati e con possibilità di scelta. Modificare anche la disciplina dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per rafforzarne l'indipendenza.

Copyright e diritti connessi nel mercato unico digitale

Il Governo, nell'esercizio della delega necessaria ad attuare la direttiva UE 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale deve, tra l'altro, prevedere che "nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni." L'esecutivo deve altresì "definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi." Il Governo è tenuto anche a "definire la quota del compenso spettante agli editori nel caso in cui l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori."

Presunzione d'innocenza

L'Esecutivo è delegato a dare attuazione alla Direttiva UE 2016/343 che rafforza alcuni aspetti della presunzione d'innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali attraverso l'adozione di "misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai media, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata...", mentre "Le autorità competenti dovrebbero astenersi dal presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica, quali manette, gabbie di vetro o di altro tipo e ferri alle gambe, a meno che il ricorso a tali misure sia necessario per ragioni legate al caso di specie in relazione alla sicurezza...".

Le altre materie della delega

Fra le altre deleghe al Governo finalizzate ad attuare le direttive Ue, si segnalano quelle che si occupano di:

- promuovere l'uso delle energie rinnovabili;
- conferire poteri più efficaci alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri per garantire il corretto funzionamento del mercato interno;
- pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;
- malattie animali trasmissibili e dispositivi medici;
- cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- uso d'informazioni finanziarie finalizzate anche al perseguimento di reati;
- ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
- protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

"Pass vaccinali": nuovo intervento del Garante della privacy

Lo scorso 23 aprile il Garante per la privacy ha inviato ai Ministeri competenti e al Presidente del Consiglio un "avvertimento formale" in cui ha evidenziato alcune gravi criticità della norma contenuta nel "decreto riaperture" (decreto n. 52/21), relativa alla creazione e alla gestione delle "certificazioni verdi", i cosiddetti pass vaccinali.

Il Garante ha osservato che il "decreto riaperture" non garantisce una valida base per l'introduzione e l'utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale, in quanto risulta privo di alcuni degli elementi essenziali richiesti dal Regolamento UE e dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

In via principale, non fornisce un'indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite attraverso l'introduzione della certificazione verde né dei soggetti che trattano le informazioni e che possono accedervi o di quelli deputati a controllare la validità e l'autenticità delle certificazioni verdi.

Inoltre, prevede un utilizzo eccessivo di dati sui certificati, in violazione del principio di minimizzazione. In particolare le certificazioni dovrebbero riportare esclusivamente i seguenti dati: dati anagrafici necessari a identificare l'interessato; identificativo univoco della certificazione; data di fine validità della stessa. Tali informazioni sarebbero sufficienti a consentire la verifica dei documenti senza far conoscere, al soggetto deputato al controllo, la condizione (vaccinazione, guarigione, test negativo) in funzione della quale la stessa è stata rilasciata.

UE: approvato il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (Life)

Giovedì scorso 28 aprile il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il progetto di risoluzione legislativa in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE). Si tratta dell'unico programma a livello UE dedicato esclusivamente all'ambiente e al clima ed entrerà in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2021. Il testo è stato approvato senza votazione perché non sono stati presentati emendamenti.

Il programma UE è pensato per contribuire a compiere il passaggio necessario verso un'economia ecologica, circolare, efficiente dal punto di vista energetico, a basse emissioni di carbonio e sostenibile per il clima, a proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità.

Il bilancio totale assegnato a LIFE è di 5,4 miliardi di euro (prezzi correnti), di cui 3,5 miliardi di euro saranno destinati alle attività ambientali e 1,9 miliardi di euro all'azione per il clima.

Per i finanziamenti, la Commissione dovrebbe dare la priorità ai progetti che, tra le altre cose, hanno un chiaro interesse transfrontaliero, il più alto potenziale di replicabilità e di adozione (nel settore pubblico o privato), o di mobilitare i maggiori investimenti. LIFE promuoverà anche l'uso di appalti pubblici verdi.

Il programma dovrebbe anche contribuire a rendere le azioni per il clima un aspetto fondamentale di tutte le politiche dell'UE e a raggiungere l'obiettivo generale di spendere almeno il 30% del bilancio dell'UE per gli obiettivi climatici.

LIFE intanto sosterrà i progetti sulla biodiversità e contribuirà a spendere il 7,5% del bilancio annuale dell'UE per gli obiettivi della biodiversità dal 2024 e il 10% nel 2026 e nel 2027.

Spetterà alla Commissione monitorare e riferire sull'integrazione degli obiettivi del clima e della biodiversità, tracciandone anche la spesa.